

- b. progetto della Commissione europea di riforma del Regolamento n. 2201/2003 (generalmente noto come regolamento Bruxelles II-bis) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) n. 1347/2000: l'Ufficio ha preso parte alle riunioni degli esperti delegati di tutti gli Stati membri e con il coordinamento del *board* di esperti della Commissione europea incaricati di procedere alla rivisitazione di alcune norme del regolamento Bruxelles II-bis.

All'esito, la posizione italiana, elaborata con l'ausilio di un team di esperti, è stata resa nota alla Commissione in forma scritta per il tramite della Rappresentanza italiana permanente a Bruxelles.

Trattasi, più specificatamente, di una importante revisione in quanto tale Regolamento contiene norme uniformi per la risoluzione dei conflitti di competenza tra Stati membri in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di sottrazione di minori, nonché in tema di circolazione di decisioni, accordi e atti pubblici nell'Unione, stabilendo disposizioni relative al loro riconoscimento e alla loro esecuzione in un altro Stato membro; è evidente che un miglioramento della normativa in essere porterà ad una maggior certezza delle decisioni favorendo la mobilità dei cittadini nell'Unione e la fiducia reciproca fra autorità giudiziarie; all'inizio del 2016 è prevista la riformulazione di alcuni articoli chiave del suddetto Regolamento, cui seguiranno nel corso dell'anno i successivi tavoli di lavoro;

- c. lavori per la redazione di un Regolamento *ad hoc* (c.d. *Legalisation*) per la semplificazione dell'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'UE e per l'eliminazione delle relative formalità di autenticazione; l'adozione di questo regolamento permetterà di agevolare la libertà di circolazione e di stabilimento per cittadini ed imprese, riducendo i costi ed i tempi attualmente necessari per l'autenticazione dei documenti pubblici da presentare presso uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati rilasciati. L'Ufficio sta seguendo i lavori arrivati in uno stadio avanzato (è imminente il programmato trilog), ma non ancora risolutivo;
- d. tavolo tecnico ed attività esecutiva relativa all'entrata in vigore - avvenuta il 17 agosto 2015 - del Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni nonché all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla

creazione di un certificato successorio europeo: si è proceduto all'elaborazione della modulistica e alle comunicazioni previste dal regolamento;

- e. riunioni indette dal Consiglio d'Europa relative alle "questioni generali" di diritto civile: si tratta di un comitato permanente che si riunisce circa 5-6 volte l'anno e la relativa gestione implica un coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Nell'Ufficio II è incardinata l'attività della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, organismo creato con decisione n. 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001, modificata dalla successiva decisione 568/2009/CE, con il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale e facilitare l'accesso alla giustizia con azioni d'informazione sul funzionamento degli atti comunitari e degli strumenti internazionali.

L'Ufficio ha quindi svolto tutti gli adempimenti derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Rete, e, in particolare, la risposta a numerosi quesiti in materia di diritto italiano; la risoluzione delle difficoltà pratiche insorte in singoli casi di cooperazione giudiziaria, l'elaborazione delle guide pratiche, la predisposizione e l'aggiornamento delle schede presenti sul sito *web* della Rete (portale *e-Justice*).

Tra le attività relative alla Rete si segnalano, in particolare, la partecipazione agli incontri ed altre attività promosse dallo stesso organismo, tra cui le riunioni tra i punti di contatto, che si svolgono con cadenza periodica e talvolta prevedono il coinvolgimento delle Autorità centrali designate ai sensi dei regolamenti in tema di cooperazione.

La composizione dei punti di contatto italiani di tale rete è stata aggiornata con decreto del Capo del Dipartimento emesso in data 11 novembre 2015.

L'Ufficio, poi, ha svolto e svolge costantemente il ruolo di **Autorità centrale** ai sensi del Regolamento n. 1206/2001 in materia assunzione delle prove, nonché di **Punto centrale di contatto** per l'attuazione della direttiva vittime di reato; è altresì **Autorità di trasmissione e ricezione** ai sensi della direttiva *legal aid* sul gratuito patrocinio nelle cause transfrontaliere.

Inoltre, ha continuato a svolgere il proprio compito di autorità deputata a fornire informazioni sul diritto italiano ai sensi della Convenzione di Londra del 1968, oltre che autorità competente a fornire informazioni sul diritto straniero ai sensi dell'art. 14 della legge n. 218 del 1995.

Nel corso del 2015 l'Ufficio ha svolto poi i compiti relativi alle attività di **vigilanza e controllo** sulla tenuta del Pubblico registro automobilistico, sulle Agenzie del territorio limitatamente alla pubblicità degli atti iscritti o trascritti nei registri immobiliari e sugli Istituti vendite giudiziarie per l'attività che li riguarda.

Particolarmente impegnativa è stata l'attività di vigilanza sul funzionamento di tali ultimi istituti (circa 150 IVG diffusi su tutto il territorio nazionale) ex art. 10 del d.m. 11 febbraio 1997, n. 109, e ciò sia sotto il profilo giuridico, dovendosi spesso affrontare questioni nuove e complesse di diritto civile e amministrativo, sia sotto il profilo operativo, per i numerosi adempimenti da espletarsi.

Sono stati predisposti alcuni decreti di autorizzazione all'esercizio di IVG, previo esame degli atti delle relative procedure e valutazione comparativa dei requisiti dei vari aspiranti.

Si è provveduto su diverse richieste di modifica della sede legale, della composizione societaria, della persona dell'amministratore e della ragione sociale dei concessionari del servizio. A tale ultimo riguardo, si segnala la particolare rilevanza della questione connessa alle richieste di autorizzazione alla trasformazione da ditta individuale o società di persone a società di capitali, al fine di poter richiedere l'iscrizione nel registro dei gestori della vendita telematica istituito con il d.m. 26 febbraio 2015, n. 32 (il cui art. 4, nel definire i requisiti per l'iscrizione nel registro dei gestori delle vendite telematiche, stabilisce che *"Nel registro sono iscritti, a domanda, i gestori della vendita telematica costituiti in forma di società di capitali ..."*): poiché l'Ufficio ha ritenuto che, in linea con la giurisprudenza di legittimità, l'autorizzazione in parola non potesse essere concessa, nella consapevolezza che la norma da ultimo citata potrebbe avere effetti dirompenti sul funzionamento del servizio delle vendite giudiziarie, è stato richiesto un intervento dell'Ufficio legislativo affinché verifichi la possibilità di modificare il disposto dell'art. 4 del d.m. 26 febbraio 2015, n. 32 (che entrerà in vigore nel marzo 2016), estendendo la categoria dei soggetti ammessi all'iscrizione nel registro dei gestori della vendita telematica alle ditte individuali ed alle società di persone.

Anche nell'anno 2015, infine, l'Ufficio ha provveduto, in via d'urgenza e ricorrendone i presupposti, alla predisposizione del decreto a firma del Ministro per la proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 1948, n. 437.

UFFICIO III

L'Ufficio, a seguito delle riforme intervenute sin dal 2001, è attualmente suddiviso in quattro Settori (o Reparti) i quali si occupano, per differenti aree, di tutta la materia inerente alle libere professioni. Ad esse si sono più recentemente aggiunte competenze "nuove" in materia di mediazione e di amministratori giudiziari.

La *ratio* della riforma, infatti, è stata proprio quella di convogliare in un unico complesso organico tale materia al fine di dare maggiore omogeneità alle relative problematiche.

Settore notariato

In tale ambito, l'Ufficio si occupa: a) dell'accesso alla professione notarile, emanando, annualmente, con decreto dirigenziale, il bando di concorso e provvedendo all'organizzazione dello stesso nelle sue varie fasi sino a quella, ultima, della nomina, con decreto, dei vincitori; b) dell'assegnazione delle sedi ai notai nei concorsi, per titoli, per trasferimento; c) dei provvedimenti concernenti il collocamento a riposo dei notai per raggiunti limiti di età o su domanda; d) delle eventuali richieste di riammissione all'esercizio della professione; e) della conservazione delle pronunce disciplinari emesse nei confronti dei notai dai competenti organi.

I contenziosi instaurati avverso il Ministero della giustizia per il mancato superamento del concorso notarile o anche, in numero assolutamente irrilevante, per il mancato trasferimento in una sede richiesta, sono gestiti, come tutta la materia del contenzioso, dall'Ufficio I della competente Direzione generale del Dipartimento, le cui difese sono tuttavia approntate sulla base delle relazioni e degli elementi forniti dall'Ufficio III della Direzione generale della giustizia civile.

Ulteriore competenza è quella dell'esercizio del potere di vigilanza sull'Ordine dei notai, i cui appartenenti hanno la peculiare caratteristica di essere al contempo liberi professionisti e pubblici ufficiali: profilo, questo, che si riflette proprio sulla particolarità dell'azione amministrativa che controlla questa professione in via di esclusiva competenza.

Nel corso del 2015 la commissione nominata per l'espletamento del concorso, per esame, a 250 posti di notaio indetto con d.d. 22 marzo 2013 ha concluso le operazioni e, con d.m. 30 settembre 2015, è stata approvata la relativa graduatoria.

La commissione del concorso per esame a 300 posti di notaio, indetto con d.d. 26 settembre 2014, ha dato l'avvio alla correzione delle prove scritte.

In osservanza di quanto disposto dalla legge n. 197 del 1976, nel corso del 2015 sono stati banditi tre concorsi per trasferimento dei notai in esercizio, nelle date del 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre.

Sono stati emessi 240 decreti di trasferimento e 82 decreti di proroga, per consentire ai notai di assumere possesso nella sede ove sono stati trasferiti. Sono stati altresì emessi 41 decreti di proroga su istanza dei notai di prima nomina.

Nel corso dell'anno 2015, sono stati emessi 68 decreti di dispensa dalle funzioni notarili per raggiunti limiti di età e 56 decreti di dispensa a domanda.

In tale settore, poi, e come di prassi, l'Ufficio III ha provveduto alle risposte ad interrogazioni parlamentari e ad esprimere il proprio parere, ove richiesto, su proposte e/o disegni di legge in materia notarile.

Anche al fine di ovviare alla ristrettezza delle risorse messe a disposizione dell'amministrazione e per incrementare l'efficienza e la celerità dei procedimenti amministrativi, il reparto ha proseguito nella implementazione della struttura informatica, attività che ha già reso i primi significativi frutti.

Grazie all'utilizzo degli applicativi informatici definiti nell'ambito del tavolo tecnico per l'informatizzazione delle procedure concorsuali notarili, è stato possibile, infatti, l'espletamento delle ultime procedure di trasferimento in tempi notevolmente più rapidi rispetto al passato, pur a fronte di un più limitato impiego di personale.

Anche in occasione dello svolgimento delle prove scritte del concorso per esame a 300 posti di notaio indetto con d.d. 26 settembre 2014, l'utilizzo dell'applicativo informatico ha consentito una più efficiente gestione delle attività.

Settore libere professioni

Il Ministero della giustizia, per il tramite della Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, esercita la vigilanza e l'alta vigilanza su 19 Ordini e Collegi professionali.

Tale attività si concretizza in interventi volti a verificare il regolare funzionamento degli Ordini e Collegi nelle loro articolazioni, costituite dai Consigli nazionali e territoriali. Qualora siano rilevate disfunzioni, ovvero in caso di gravi e ripetute violazioni di legge, variamente definite dalle norme anche come violazione dei doveri propri dell'organo, ovvero in caso di impossibilità di funzionare degli organi in questione, compete al Ministero l'esercizio del potere di scioglimento e commissariamento degli Ordini e Collegi locali o nazionali, in base a quanto disposto dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, e dalle leggi disciplinanti i singoli ordinamenti professionali.

L'attività del settore è stata contrassegnata, come di consueto, dallo svolgimento di diverse sessioni elettorali, di rinnovo e suppletive, sia a livello locale, sia a livello nazionale. Dette competizioni hanno interessato, per quanto attiene ai Consigli nazionali, diversi Ordini professionali soggetti a vigilanza e più segnatamente il Consiglio nazionale degli attuari, il Consiglio nazionale forense (le cui votazioni si sono svolte nel dicembre 2014), il Consiglio nazionale dei geologi. Entro breve sarà completato lo svolgimento delle elezioni per il Consiglio del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati ed il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali. Per alcuni Ordini professionali si sono svolte elezioni suppletive: tra essi i tecnologi alimentari, gli avvocati (CNF), i periti industriali e periti industriali laureati, il tutto in applicazione delle leggi speciali che regolano le diverse professioni e della normativa contenuta nel d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, di riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.

Più precisamente, l'attività dell'Ufficio si è esplicata, a seconda del sistema elettorale proprio di ciascun Ordine professionale, nella indizione o nella ricezione dei risultati delle elezioni, fatto salvo il controllo di legalità sulle operazioni che non di rado compete all'amministrazione.

Si deve infine confermare la linea di tendenza (già sottolineata negli anni precedenti), della sempre più accentuata litigiosità che si verifica all'interno degli Ordini, ciò che ha comportato un significativo aggravio di attività istruttoria compiuto dall'Ufficio, al fine di svolgere in maniera adeguata la più volte citata funzione di vigilanza, sfociata in numerosi interventi di commissariamento, non solo a livello locale.

Un'esigenza sempre più sentita anche a livello di organi rappresentativi delle professioni è quella di razionalizzare la distribuzione sul territorio degli ordini e collegi locali, anche nell'ottica della riduzione delle spese per gli iscritti e di un recupero in termini di efficienza dell'azione amministrativa. Si è pertanto proceduto ad adottare taluni provvedimenti di fusione di Ordini e Collegi territoriali, su conforme richiesta delle categorie interessate.

Si sono infine continuati, unitamente con l'Ufficio legislativo, l'esame e l'approvazione degli schemi di regolamento che i diversi Consigli nazionali sono tenuti ad adottare in esecuzione del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Particolare impegno, a tale riguardo, ha richiesto la valutazione dell'accogliibilità delle numerosissime richieste di autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. da ultimo citato.

Nel corso del 2015 sono stati rinnovati oltre duecento consigli locali di diversi ordini professionali, attività che ha comportato, per l'ufficio, l'invio dell'avviso ai consigli in scadenza al fine di vigilare sul tempestivo e corretto rinnovo degli organi ordinistici.

Anche durante l'anno 2015 sono pervenuti numerosi quesiti, dai consigli locali e nazionali, riguardanti le modalità di applicazione del d.P.R. n. 169 del 2005 per il rinnovo dei consigli; ad essi il Ministero ha curato di dare adeguate risposte al fine di svolgere un'attività che in qualche modo prevenga un contenzioso che, anche in questa materia, negli ultimi anni è diventato estremamente frequente. Può dirsi che tale attività abbia dato indubbiamente un positivo riscontro, posto che nessuna procedura elettorale risulta essere stata annullata dal giudice amministrativo.

Ulteriore e rilevante materia attribuita alla competenza del settore è costituita dal **riconoscimento dei titoli professionali acquisiti all'estero**, disciplinata dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206. L'attività si articola in una complessa istruttoria, che ha richiesto l'indizione - a cura dell'Ufficio, con cadenza mensile - di una conferenza di servizi cui partecipano i rappresentanti dei ministeri e dei consigli nazionali interessati.

All'esito della conferenza di servizi, la richiesta di riconoscimento è accolta ovvero rigettata con decreto adottato dal Direttore generale della giustizia civile.

Nel corso dell'anno 2015, fino alla data del 10 novembre, sono state presentate complessivamente 498 richieste di cui:

- 406 domande di riconoscimento di titoli professionali conseguiti all'estero (di cui 325 titoli comunitari, 5 titoli della Confederazione svizzera, 76 titoli non comunitari);
- 45 richieste di certificazioni (rilasciate a professionisti italiani che richiedono il riconoscimento del proprio titolo professionale all'estero);
- 47 richieste di informazioni e dichiarazioni di prestazione temporanea.

Sono stati adottati 140 decreti (di cui 127 di accoglimento e 13 di rigetto) a firma del Direttore generale:

- per quanto attiene a titoli acquisiti in paesi comunitari sono stati emessi 89 provvedimenti (di cui 77 di accoglimento e 12 di rigetto);
- per quanto attiene a titoli acquisiti in paesi non comunitari sono stati emessi 50 provvedimenti (di cui 49 di accoglimento e 1 di rigetto).
- per quanto attiene a titoli acquisiti nella Confederazione elvetica è stato emesso 1 provvedimento di accoglimento.

Appare opportuno segnalare il rilevante incremento delle richieste di certificazioni, che sta ad indicare un aumento del fenomeno dei professionisti italiani che trasferiscono la propria attività professionale al di fuori del territorio nazionale.

A fronte di ciò, non si può non registrare il fenomeno inverso (vale a dire di cittadini stranieri che chiedano il riconoscimento del loro titolo professionale al fine di venire a svolgere il loro lavoro nel nostro Paese), in quanto la gran parte delle richieste di riconoscimento e dei decreti conseguentemente adottati - specialmente in relazione a titoli acquisiti nell'Unione europea - riguarda cittadini italiani, laureati in Italia che intendono svolgere la professione di avvocato. In questo ambito, restano rilevanti le tematiche relative al titolo di avvocato acquisito in Romania ed in Spagna che, per quanto è emerso già dagli scorsi anni, rappresentano una quota rilevante dei professionisti che si accingono ad intraprendere la loro professione in Italia.

Al fine di agevolare le procedure di mutuo riconoscimento dei titoli professionali nei vari Stati membri dell'Unione europea, l'Ufficio, che già aveva partecipato negli anni passati al tavolo tecnico relativo alle c.d. tessere professionali, sta partecipando alla predisposizione del recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2013/55/CE, che ha modificato in maniera rilevante il sistema di riconoscimento dei titoli professionali

In tale contesto di collaborazione internazionale nella materia del riconoscimento dei titoli professionali, in contatto con la Commissione europea l'Ufficio ha proceduto alla revisione ed all'aggiornamento del *data-base* per la parte relativa alle professioni regolamentate vigilate.

Nel settore libere professioni rientra, altresì, l'**area delle associazioni professionali non regolamentate**, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007, per le quali l'Ufficio III della Direzione generale della giustizia civile svolge un'attività istruttoria che confluisce nell'adozione di un decreto di competenza del Ministro della giustizia che accoglie o rigetta la domanda di annotazione nell'elenco istituito dal d.m. 28 aprile 2008. In attuazione del citato d.m. (che ha chiarito le modalità per l'individuazione dei criteri per la rappresentatività, a livello nazionale, delle associazioni), la Direzione generale della giustizia civile ha provveduto fin dall'anno 2009 ad istituire l'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale ed il relativo registro, nel quale sono indicate la data di presentazione delle domande e gli estremi di identificazione delle stesse.

Nel corso degli anni sono pervenute complessivamente 137 domande di annotazione, di cui una sola nell'arco del 2015, relativamente alla quale è stato emesso decreto di rigetto.

La diminuzione delle domande pervenute rispetto agli anni precedenti è presumibilmente dovuta alle modifiche apportate alla direttiva 2005/36/CE dalla direttiva 2013/55/UE, in base alle quali vengono abrogate le c.d. piattaforme comuni, con ciò incidendosi sui presupposti per l'applicazione dell'art. 26 del d.lgs. n. 206 del 2007.

Nell'ambito della vigilanza esercitata nei confronti degli Ordini professionali posti nella sua sfera di competenza, particolare rilevanza assumono i compiti spettanti al Ministero della giustizia nei confronti dell'**Ordine forense**.

All'Ufficio III, infatti, compete la complessa organizzazione dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense che comprende, ogni anno, un'attività ministeriale molto articolata: l'emanazione del bando di esame; la nomina della commissione centrale e di quelle istituite presso le sedi di corte d'appello (che variano, numericamente, secondo il numero dei candidati presenti presso ciascuna corte); la formulazione delle tracce delle prove d'esame; il supporto tecnico alla Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani per ciò che concerne la gestione dell'elevato numero di ricorsi instaurati dai candidati che non superano le prove d'esame; l'eventuale esecuzione delle pronunce dei giudici amministrativi, di primo o secondo grado, che accolgono i ricorsi dei candidati.

Va sottolineato che i compiti dell'Ufficio III sono attualmente e ormai da alcuni anni resi sempre più onerosi, in tale ambito, dall'elevatissimo numero di decreti di sostituzione di componenti delle sottocommissioni per l'esame di avvocato. Infatti, a causa delle più svariate ragioni, in prevalenza connesse con la propria professione, sia i magistrati sia i professori universitari (e, talvolta, anche gli avvocati) - pure se indicati dai presidenti delle corti d'appello (i magistrati) e dai presidi delle facoltà (i professori) - avanzano istanza per essere sostituiti, a lavori di correzione già in corso.

Nel 2015, sono stati emessi 100 decreti ministeriali di sostituzione di commissari di esame per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2014.

Con d.m. 2 settembre 2015 è stato bandito l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2015, le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 15, 16 e 17 dicembre 2015.

Il dato da sottolineare è - sulla scorta del positivo riscontro ottenuto nell'uso del sistema informatico che ha permesso la presentazione *on-line* della domanda da parte dei candidati, realizzato per la scorsa sessione in coordinamento con la DGSIA - nel 2015 il sistema è stato ulteriormente implementato, sia con riferimento alle funzionalità dedicate ai candidati, sia con riguardo a quelle della successiva gestione dei dati acquisiti, che compete al personale dei reparti esami avvocato presso le corti di appello. Tale innovazione, portata avanti grazie ad un proficuo raccordo con la DGSIA e la Corte di appello di Roma, si innesta nel più generale processo di ammodernamento dell'amministrazione e consentirà una sensibile contrazione delle energie lavorative del personale delle corti deputato alla gestione amministrativa dell'esame. Si tratta, infatti, di un sistema che prevede l'automatizzazione non soltanto nella fase di acquisizione dei dati, ma altresì nella successiva gestione degli stessi.

Nel corso dell'anno 2015 è stato gestito lo svolgimento della sessione di esame bandita nell'anno 2014. In tale ambito si è privilegiato il coinvolgimento dei magistrati in pensione, che hanno partecipato alle prove in numero di 79, a fronte dei 163 magistrati in servizio interessati.

Appartiene alla competenza dell'Ufficio III anche l'emanazione del bando di esame per il patrocinio in Cassazione, la nomina della commissione d'esame, l'organizzazione dello stesso e l'emanazione del decreto di nomina dei candidati risultati idonei.

Con d.d. 23 febbraio 2015 è stata bandita la sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 2015, le cui prove scritte si sono svolte nello scorso mese di

giugno. Le correzioni degli elaborati dei candidati hanno occupato la commissione dal mese di luglio e sono terminate nel mese di novembre.

Infine, parimenti a quanto avvenuto per il settore del notariato, l'Ufficio III ha provveduto a fornire risposte ad interrogazioni parlamentari in tema di libere professioni; ad esprimere il proprio parere, qualora richiesto, su proposte o disegni di legge in tema di libere professioni; a valutare ed istruire esposti nei confronti di Consigli degli Ordini nazionali o locali.

Settore consigli nazionali

Tale settore ha competenza in materia di Segreteria dei Consigli nazionali ed ha, come compito fondamentale, quello di prestare assistenza tecnico-giuridica ai Consigli nazionali delle libere professioni vigilate dal Ministero della giustizia, occupandosi, precipuamente, dell'*iter* dei procedimenti disciplinari dei singoli Consigli nazionali nei confronti di loro appartenenti.

Si segnala il vistoso incremento dell'attività di tale reparto, sia per l'assestamento dell'attività dei Consigli di disciplina di recente istituzione, sia per la ripresa dell'attività disciplinare presso l'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili, che aveva subito un lungo periodo di commissariamento con conseguente sospensione di tutte le attività che non fossero di ordinaria amministrazione.

Il settore è competente per

- a) tenuta registro degli organismi di conciliazione e dell'elenco dei formatori (mediazione);
- b) tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari;
- c) organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- d) registro dei gestori della vendita telematica;
- e) tenuta dell'elenco dei siti *internet* destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile.

a) ADR e mediazione

Come è noto l'istituto della mediazione (introdotto con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28), è stato accolto con favore dai cittadini e si registra un crescente *trend* positivo. Se è vero, infatti, che solo nel 40% dei casi la parte invitata alla mediazione compare, tuttavia, nei casi in cui ciò avviene, l'accordo è raggiunto nel 47% dei casi. La durata, poi, per raggiungere l'accordo è, mediamente, di 102 giorni,

mentre per la definizione di una causa in tribunale si impiegano mediamente 844 giorni.

Al fine di garantire e perseguire l'assoluta trasparenza del settore, l'Ispettorato generale del Ministero, in coordinamento con la Direzione generale della giustizia civile, ha dato avvio sin dal novembre 2013 alle ispezioni presso gli organismi di mediazione, previste dal decreto ministeriale n. 180 del 2010, ma mai in precedenza concretamente attivate.

Tale attività ispettiva è di fondamentale importanza, perché consente di affiancare all'accertamento della regolarità formale degli organismi di mediazione - attività svolta dagli uffici centrali del Ministero - anche una verifica *in loco* delle concrete modalità di gestione del servizio di mediazione, restituendo sia ai cittadini sia agli stessi enti destinatari dell'attività ispettiva il segno tangibile della presenza e del controllo statale in tale settore.

Solo nel 2015 sono stati ispezionati 54 organismi di mediazione e, in esito alle ispezioni e grazie alla informatizzazione del settore, che consente un costante monitoraggio su tali organismi, si è provveduto a 25 cancellazioni, 1 sospensione e numerose diffide.

Si deve, altresì, segnalare il notevole incremento dell'attività di controllo derivante dalla crescente proposizione di esposti, segno evidente della delicatezza della materia e della diffusa, avvertita esigenza di controllo e trasparenza nel settore.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130, accanto agli organismi di mediazione hanno fatto ingresso nell'ordinamento anche gli organismi ADR, i quali si occuperanno di risolvere le controversie, nazionali e transfrontaliere, tra consumatori. Si è previsto che questi procedimenti abbiano una durata massima di 90 giorni e siano gratuiti (o comunque disponibili a costi minimi per i consumatori); inoltre, le parti potranno partecipare alla procedura ADR senza l'obbligo di assistenza legale. L'obiettivo di tale previsione è quello di offrire al consumatore una serie di strumenti alternativi, rapidi ed economici, di risoluzione della controversia senza dover necessariamente ricorrere al giudice statale.

Allo stato, la Direzione generale è impegnata a partecipare al tavolo tecnico di coordinamento di cui all'art. 141-*octies*, comma 3, d.lgs. n. 130 del 2015 presso il Ministero dello sviluppo economico. Tale norma individua nel Ministero della giustizia una delle autorità competenti allo svolgimento delle funzioni connesse all'istituzione e tenuta del registro degli organismi di mediazione. In particolare, al tavolo è assegnato il compito di definire gli indirizzi relativi all'attività di iscrizione e

vigilanza, i criteri di imparzialità e trasparenza e la misura dell'indennità dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR.

b) amministratori giudiziari

A seguito dell'entrata in vigore del d.m. 19 settembre 2013, n. 160 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2014) l'Ufficio ha avviato la costituzione dell'albo di cui all'art. 3 del decreto.

Fin dalla entrata in vigore del d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14, erano pervenute al Ministero della giustizia le domande di iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 7, che allo stato sono in numero di oltre 11.000.

Ovviamente, non essendo stato ancora istituito il registro informatico, le suddette domande sono pervenute su supporto cartaceo, su "modello" non ancora approvato dal Ministero. Attualmente tali domande, grazie all'assegnazione di un detenuto (della Casa di reclusione di Rebibbia) ammesso al lavoro esterno, sono state raccolte e classificate.

In considerazione del fatto che le nuove domande devono essere presentate in modalità informatica, e così pure la documentazione integrativa a supporto delle specifiche competenze dei professionisti, l'Ufficio, investito dell'incombenza della tenuta dell'albo, ha immediatamente attivato, anche mediante un'intensa collaborazione con la Direzione generale dei servizi informativi automatizzati, ogni attività necessaria per la realizzazione di un *software* idoneo alla tenuta del registro con modalità informatiche, così come prescritto dall'art. 3 del citato d.m..

Il programma, per la parte riservata all'utenza esterna, è stato completato e sono in corso i *test* di sperimentazione per l'avvio dell'albo in modalità *on-line*. Tale programma consente, infatti, l'invio telematico delle domande di iscrizione e, una volta che i dati immessi nel sistema dal richiedente sono stati controllati e validati dall'amministrazione, il popolamento automatico dell'albo.

È stato altresì approvato il modello di domanda da utilizzare per l'invio della richiesta di iscrizione. Ai fini della pubblicazione del suddetto modello si è allo stato in attesa del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema del decreto dirigenziale del responsabile dei sistemi informativi automatizzati (DGSIA) con il quale sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati e per l'accesso alla parte riservata dell'albo degli amministratori giudiziari (art. 3, comma 4, e art. 4, comma 5, del d.m. n. 160 del 2013). L'acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali è condizione necessaria al fine di procedere agli adempimenti successivi necessari all'istituzione dell'albo *on-line* degli amministratori giudiziari e, precipuamente, alla pubblicazione del modello di

domanda, alla compilazione telematica di tale domanda da parte dei professionisti e alla successiva pubblicazione di tali dati.

c) organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

Con d.m. 24 settembre 2014, n. 202 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2015), è stato emanato il "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art.15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".

Il suddetto regolamento ha previsto una molteplicità di incombenze gravanti sulla Direzione generale della giustizia civile. In particolare, l'art. 3, comma 5, ha previsto che *"la gestione del registro deve avvenire con modalità informatiche che assicurino la possibilità di una rapida elaborazione dei dati con finalità statistica e ispettiva"*.

In assenza del personale informatico richiesto, dal 15 luglio 2015 il Registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento è stato costituito e gestito in forma cartacea prevedendosi che le domande vengano inviate a mezzo di posta elettronica certificata.

Il registro è pubblicato sul sito *internet* del Ministero.

d) registro dei gestori della vendita telematica

In data 24 marzo 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d.m. 26 febbraio 2015, n. 32, contenente il "Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".

L'art. 3 del decreto, in particolare, prevede che la gestione del registro avvenga con modalità informatiche. Tali disposizioni, a mente del successivo art. 28, sono applicabili decorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del decreto, ovvero dall'8 marzo 2016.

Dovendosi dare pieno compimento alla normativa in oggetto, la Direzione generale della giustizia civile ha avviato una interlocuzione con la DGSIA al fine di implementare un sistema informatico che assicuri la possibilità di una rapida elaborazione dei dati connessi ai compiti di tenuta del registro (quali la gestione delle domande di iscrizione, delle comunicazioni attinenti alle vicende modificative dei requisiti, dei provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione) e consenta, altresì, l'utilizzo dei dati per finalità statistica e ispettiva.

Allo stato, la DGSIA ha comunicato la necessità di procedere ad una preventiva analisi di tutte le funzioni necessarie all'applicativo.

e) elenco dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile

Con provvedimento del Direttore generale del 24 aprile 2009 è stato istituito l'elenco dei siti *internet* gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 del d.m. 31 ottobre 2006 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dagli istituti autorizzati di cui all'art. 2, comma 5.

Il suddetto provvedimento costituisce atto istitutivo dell'elenco previsto dall'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e), del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché dall'art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui *"il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili"*, nonché dall'art. 2 del d.m. 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti *internet* destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile), che prevede che *"i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile"*.

A seguito della istituzione dell'elenco ed istruiti i procedimenti diretti alla iscrizione, si è provveduto nell'arco del 2015 alla iscrizione di n. 4 società.

In applicazione dell'art. 5 *ter* del decreto-legge n. 1 del 2012 riguardante l'attribuzione del *rating* di legalità per le imprese operanti sul territorio nazionale, sono stati adottati oltre duecento pareri richiesti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del regolamento di esecuzione, con un incremento, via via crescente, rispetto agli anni precedenti.

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE**UFFICIO I****Attività legislativa**

Nel corso del 2015, nell'ambito del coordinamento con l'Ufficio legislativo per il recepimento e l'attuazione di strumenti internazionali, l'Ufficio I ha proseguito nell'opera di monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione dei principali strumenti in materia penale, adottati a livello internazionale ed in particolare dall'Unione europea.

A tale riguardo appaiono senz'altro meritevoli di segnalazione i seguenti interventi normativi di attuazione degli strumenti dell'UE, operati nel 2015:

- a) d.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9: attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo;
- b) d.lgs. 23 aprile 2015, n. 54: attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;
- c) d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137: attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;
- d) legge 22 maggio 2015, n. 68: disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, che ha dato migliore attuazione della direttiva 2009/123/CE del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;
- e) decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), che ha dato migliore attuazione della decisione quadro 2008/919/GAI del 28 novembre 2008 (di modifica della decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo).

Ancora una volta deve evidenziarsi come, nonostante tali recenti progressi, si registri comunque un perdurante ritardo nell'attuazione legislativa degli obblighi derivanti dagli strumenti di diritto internazionale ed in particolare dagli atti normativi dell'Unione europea adottati antecedentemente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Con particolare riferimento all'Unione europea, tale situazione ha richiesto un attento monitoraggio in relazione alla scadenza, avvenuta da ormai più di un anno (1° dicembre 2014), del periodo transitorio trascorso il quale la Commissione europea può avviare procedure di infrazione anche dinanzi alla Corte di giustizia in relazione alla mancata attuazione degli strumenti adottati anche prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) nel quadro del "vecchio" terzo pilastro del Trattato UE.

Di recente si sono anche in questo campo manifestati segnali di miglioramento a seguito dell'emanazione delle deleghe per l'attuazione di numerose decisioni quadro.

In particolare, la legge del 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014), reca delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi attuativi di ben 10 decisioni quadro:

1. decisione quadro del Consiglio 2002/465/GAI del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (il relativo schema di decreto legislativo è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 13 novembre 2015);
2. decisione quadro del Consiglio 2003/577/GAI del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (il relativo schema di decreto legislativo è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 13 novembre 2015);
3. decisione quadro del Consiglio 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie (il relativo schema di decreto legislativo è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 13 novembre 2015);
4. decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale;
5. decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (il relativo schema di decreto legislativo è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 13 novembre 2015);
6. decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e